

IL QUADRO LEGISLATIVO

LEGGE 170 E DECRETO ATTUATIVO

Giovanna Soldi

Sezione AID di Pisa

Pisa

28 settembre 2012

Aula Magna di Scienze dell'Università di Pisa

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- LEGGE 8 ottobre 2010 n. 170, *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico* (9 articoli)
- D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 (10 articoli)
- LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011

29 settembre 2010, approvazione all'unanimità

**Il governo Berlusconi ha incassato la fiducia
con 342 sì contro 275 no, 3 gli astenuti
(Sole24ore)**

**Nella 7° Commissione del Senato della
Repubblica approvato all'unanimità l'atto n.
1006-1036-B**

**L'atto n.1006-1036-B diventa la L.170 dell'8 ottobre 2010,
pubblicata in G.U. il 18 ottobre 2010**

NON PERDERE
I TUOI SOGNI
PRENDI
QUEL
CHE MERITI

Nei congressi nazionali di AID,
i rappresentanti delle forze
politiche ascoltano le toccanti
testimonianze di genitori e
ragazzi con DSA

la fatica di imparare

la volontà di farcela

l'incredulità degli insegnanti

il sospetto della scuola

la fuga dalla scuola

ASSOCIAZIONE
AID

Articolo 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

Art. 2 Finalità

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;

Art. 3 Diagnosi

1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente (...)

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Art. 7 Disposizioni di attuazione

1. Con **decreto** (..) si provvede (...) ad emanare **linee guida** per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.

2. (..) entro quattro mesi (..) individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1 Finalità del decreto

1. (...) **garantire il diritto allo studio** degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito “DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università.

Articolo 2 Individuazione di alunni e studenti con DSA

3. La certificazione di DSA viene consegnata dalla famiglia ovvero dallo studente di maggiore età alla scuola o all’università, che intraprendono le iniziative ad essa conseguenti.

Articolo 3 Linee guida

1. Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*, che sono **parte integrante del presente decreto**.

7. (...) gli Atenei assicurano agli studenti con DSA

- l'accoglienza
- il tutorato
- la mediazione con l'organizzazione didattica
- il monitoraggio dell'efficacia delle prassi adottate

8. Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o da parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l'uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA.

9. La valutazione degli esami universitari di profitto è effettuata anche tenendo conto delle indicazioni presenti nelle allegate *Linee guida*.

Studenti con DSA, sono presenti in tutti i corsi universitari: se adeguatamente supportati, possono raggiungere con ottimi risultati il traguardo dei titoli accademici, realizzando le proprie potenzialità cognitive.

dati raccolti per la prima volta nel 2007

Il successo formativo può assicurare alla nostra società l'apporto creativo e professionale di persone dotate di normale intelligenza e a volte anche di talenti spiccati.

E' importante rilevare che molti studenti con DSA - probabilmente più della metà dei casi - arrivano all'università senza aver ricevuto una diagnosi in precedenza. Si pone, pertanto, anche nell'ambito universitario, la necessità di *interventi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA negli studenti* (art. 3.3) come per tutti gli altri gradi di scuola.

Al riguardo vi sono già state, presso vari Atenei, delle esperienze di utilizzo di strumenti di screening sotto forma di questionari specifici.

- la diagnosi
 - stilata dal Servizio Sanitario Nazionale
 - non anteriore di oltre 3 anni se eseguita prima dell'immatricolazione
 - può essere presentata al momento dell'iscrizione
 - può essere presentata negli anni successivi

le diagnosi presentate all'iscrizione consentono di accedere ai test di ammissione:

- con tempi aggiuntivi (max 30%) per qualsiasi tipo di prova, comprese le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o dalle università
- in caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei – nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse

Le diagnosi presentate successivamente all'iscrizione permettono di poter fruire degli *appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica*, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1.

Gli studenti e le studentesse, con le necessarie differenziazioni in relazione all'età, sono i primi protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione di DSA. Essi, pertanto, hanno diritto:

- ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità;
- a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all'adozione di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative.

Hanno il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico.

Ove l'età e la maturità lo consentano, suggeriscono ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente.

“Leggevo il testo dell'esercizio dell'esame, ma alcune parole non le riconoscevo. Ho chiesto conferma al professore, mi ha guardato con disprezzo, mi ha detto “Non sai leggere?” (Ingegneria)

“Ho cercato delle prove svolte per aiutarmi a fare le prove scritte, ne ho trovata una sola. Con un solo esempio non ce la faccio ad imparare” (Lettere)

“Il professore scrive troppo veloce alla lavagna, parla troppo veloce” (Ingegneria)

“Se non mi lasciano usare le tavole non ce la faccio a fare lo scritto, non memorizzo tutte le formule, ho bisogno di consultare un formulario” (Biologia)

MISURE DISPENSATIVE

Le *misure dispensative* sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

L'adozione delle misure dispensative (...) dovrà essere sempre valutata (...) in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione.

STRUMENTI COMPENSATIVI

Gli *strumenti compensativi* sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

- la sintesi vocale (...);
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti (...);
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettera e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice (...);
- **altri strumenti tecnologicamente meno evoluti** quali tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc.

MISURE DISPENSATIVE

- prove orali invece che scritte
- prevedere nelle prove scritte l'eventuale **riduzione quantitativa** ma non qualitativa nel caso non si possa concedere tempo supplementare
- considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia

eliminare
gli sbarramenti scritti
per l'accesso alle
prove orali

per l'aspetto
qualitativo si può
concordare la suddivisione
del programma d'esame
in più prove

compresi gli esami
di idoneità della lingua
straniera

STRUMENTI COMPENSATIVI

- registrazione delle lezioni
- utilizzo dei testi in formato digitale
- uso di personal computer con programmi di sintesi vocale e correttore ortografico
- altri strumenti tecnologici
- tempo supplementare fino al 30%


Gli individui dislessici non prendono appunti

... ma anche rendere disponibile il materiale delle lezioni in versione digitale

anche per le lingue straniere non caratterizzanti del corso di studio

dizionari digitali, programmi per la scrittura di formule

nella maggior parte dei casi, questo è già sufficiente a compensare la difficoltà...



- E' importante che esista una legge come la 170/10, anche se per la sua approvazione è stato necessario prevedere l'art.9... che contiene una Clausola di invarianza finanziaria.
- Come reperire i fondi necessari per attivare iniziative?
- Altri aspetti critici:
 - Come modificare la didattica e il materiale didattico?
 - Come modificare le modalità di valutazione, in particolare delle prove scritte?
 - Quando considerare "fuori corso" lo studente cui la legge concede il 30% di tempo in più per le prove?